



Direzione Didattica
e Servizi agli Studenti

Sezione Post Laurea
Vicolo Benevello 3/A
10124 - Torino

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Tit. 3.05

Decreto Rettorale n. _____ del _____
n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

OGGETTO: Revisione del Regolamento per la disciplina dei Master: artt. 4.3, 4.4 e 7.1 – Decorrenza a.a. 2023/2024

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

Visto il Decreto Ministeriale n. 96 del 6 giugno 2023, “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 modificato con DR n. 336 dell'8/02/2016, e in particolare l'articolo 11 comma 1 lettera g) e l'articolo 50 comma 2;

Richiamato il Regolamento delle Carriere Studentesche emanato con Decreto Rettorale n. 3948 del 30 settembre 2019;

Richiamato il Regolamento per la disciplina dei Master emanato con Decreto Rettorale n. 4996 del 25/09/2023;

Richiamato il Decreto Rettorale del 30 novembre 2023, n. 6468 – “Regolamento Didattico di Ateneo – Modifica della Parte I – Norme Comuni”, e in particolare l'art. 26;

Richiamato il Regolamento per la disciplina dei Master emanato con Decreto Rettorale n. 4966 del 25/09/2023;

Considerata l'opportunità, in accordo con la Direzione Bilancio e Contratti, di meglio specificare le procedure per l'individuazione e l'eventuale liquidazione di compenso a favore del Coordinatore didattico, in particolare quando questo incarico è ricoperto da personale esterno all'Ateneo;

Tenuto conto della necessità di aggiornare in tal senso gli articoli 4.3, 4.4 e 7.1 del Regolamento per la disciplina dei Master attualmente in vigore;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/03/2024 in merito alle modifiche in oggetto;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Richiamata la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del 22/04/2024 concernente l'approvazione delle modifiche in oggetto;

DECRETA

il Regolamento per la disciplina dei Master è modificato, con decorrenza a.a. 2023-2024, secondo il testo di seguito riportato.

Il Rettore

Prof. Stefano Geuna

Visto: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI MASTER
DECORRENZA 2023-2024**

INDICE

Art. 1 DEFINIZIONE E TIPOLOGIE

Art. 2 AMMISSIONE

Art. 3 NORME GENERALI

Art. 4 ORGANI

Art. 5 ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE

Art. 6 FINANZIAMENTO E GESTIONE

Art. 7 COMPENSI

Art. 8 RICONOSCIMENTO CFU ACQUISITI NEL MASTER

Art. 9 NORME FINALI E TRANSITORIE



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

1. DEFINIZIONE E TIPOLOGIE

1.1 L'Università promuove, secondo la normativa vigente, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello. Le denominazioni "master universitario" e "master dell'Università degli Studi di Torino" si applicano esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono e per le seguenti tipologie:

a) Master Istituzionali:

si tratta di progetti formativi che vengono istituiti per rispondere a un bisogno formativo rilevato o manifestato dalla società che insiste sul territorio su cui opera l'Università, e che tipicamente prevedono il confronto e la consultazione delle parti sociali. Il prodotto formativo è finalizzato al soddisfacimento di un bisogno sufficientemente definito e può essere inserito all'interno di un processo di istituzione/attivazione nell'ambito delle scadenze interne dell'Ateneo. Questa tipologia di master può anche essere inserita all'interno di un "catalogo" di offerta dell'Ateneo e essere ripetuta su diversi anni accademici. Le quote di iscrizione sono generalmente a carico dei/delle partecipanti; tuttavia possono essere previsti finanziamenti specifici oltre che borse di studio per i/le partecipanti.

b) Master su "richiesta specifica" (On-demand):

per questa tipologia il bisogno formativo nasce all'interno di una organizzazione (tipicamente privata, ma non necessariamente), la quale si rivolge all'Università per la realizzazione di un prodotto formativo molto specifico per le proprie esigenze. Diventa essenziale per la riuscita del progetto fornire risposta alla specifica esigenza nei termini previsti dal richiedente. Normalmente questa tipologia di master vede il finanziamento integrale dei costi del master da parte dell'organizzazione richiedente (ad esempio formazione al personale di una organizzazione).

c) Finanziati da bandi:

si tratta di master che nascono come risposta a bandi di finanziamento (regionali, nazionali, europei), che pertanto rispondono ai requisiti previsti dallo specifico bando. Qualora il progetto venga approvato e risulti "idoneo" dall'ente che ha emesso il bando, verrà erogato il finanziamento per l'attivazione ed erogazione del master a copertura totale o parziale dei costi e delle rette previste per i/le partecipanti.

1.2 L'Ateneo adotta politiche di promozione e valorizzazione per la propria offerta di master di rilevanza internazionale.

2. AMMISSIONE

2.1 I corsi di master di primo livello sono aperti unicamente a chi abbia conseguito la laurea triennale, la laurea magistrale o il Diploma Universitario di durata triennale o la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, modificato con il D.M. 270/2004 e s.m.i., nonché ai diplomati ISEF (Legge 18/6/2002, n. 136) e portano al conseguimento del "master universitario". Come previsto dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 1, i diplomi conseguiti, in base alla normativa precedente, da coloro che appartengono alle professioni sanitarie di cui alla Legge 26 febbraio 1999, n. 42, e legge 10 agosto 2000, n. 251, sono validi ai fini dell'accesso ai master di area sanitaria.

2.2 I corsi di master di secondo livello sono aperti unicamente a chi abbia conseguito la laurea specialistica/magistrale/magistrale a ciclo unico o la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, modificato con il D.M. 270/2004 e s.m.i., e portano al conseguimento del "master universitario di II livello".

2.3. All'iscrizione ai corsi di master di primo e di secondo livello possono essere ammessi anche i laureandi, a condizione che sia previsto dal provvedimento di istituzione e/o attivazione del Master.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Il titolo di studio, requisito di ammissione al Master, deve essere conseguito entro quattro mesi a decorrere dalla data di chiusura delle immatricolazioni al Master stesso.

I/le laureandi/e sono valutati secondo criteri definiti dal Comitato Scientifico (ad esempio media dei voti) e possono essere iscritti fatta salva l'ammissione in graduatoria e la disponibilità dei posti assegnati in maniera prioritaria ai/alle laureati/e. Non è consentita l'ammissione dei/delle laureandi/e ai master di area medica per i quali sono necessari il possesso della laurea nella disciplina specifica, l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo e/o di Odontoiatra e l'iscrizione al rispettivo ordine professionale.

A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.

2.4 Coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al master, possono iscriversi a singoli moduli, sostenerne le verifiche e ottenere le relative certificazioni. L'aspetto economico è regolato dal provvedimento di istituzione e/o attivazione del Master e dal Regolamento Tasse e Contributi vigente.

In mancanza del titolo di accesso, si può essere ammessi al Master o ai singoli moduli in qualità di uditore/uditrice se previsto dal relativo provvedimento di istituzione e/o attivazione. La quota prevista per l'iscrizione degli/delle uditori/uditrici non deve superare il 50% rispetto alla quota di iscrizione standard.

L'uditore/uditrice, in quanto tale, non può sostenere gli esami di profitto né essere ammesso/a alla prova finale. Al termine del corso, è rilasciato un attestato di partecipazione o di frequenza.

2.5 Ai corsi di master di primo e di secondo livello sono ammessi anche coloro che sono in possesso di un titolo accademico estero riconosciuto idoneo. Il riconoscimento dell'idoneità da parte del Comitato Scientifico, di cui all' articolo 4, avviene nel rispetto degli accordi internazionali vigenti¹ sulla base della seguente documentazione che va allegata alla domanda:

1. a partire dall'edizione relativa all'a.a. 2021-2022

a. originale/copia autentica del titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione non è richiesta se il documento originale è rilasciato in lingua inglese, francese o spagnola) e munito di uno dei seguenti certificati/una delle seguenti modalità di verifica:

- attestato di verifica rilasciato dal centro ENIC-NARIC italiano CIMEA;
- apostille/legalizzazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero (se richiesta a seconda del Paese estero di rilascio dei documenti);
- conferma diretta da parte dell'Università/Istituzione estera dell'autenticità della documentazione accademica prodotte dai/dalle candidati/e

b. originale/copia autentica del piano di studi universitario, rilasciato dall'Università/Istituzione estera, contenente il dettaglio degli esami sostenuti (con le ore o i crediti e i voti) munito di traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione non è richiesta se il documento originale è rilasciato in lingua inglese, francese o spagnola) e munito di uno dei seguenti certificati/una delle seguenti modalità di verifica:

- apostille/legalizzazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero (se richiesta a seconda del Paese estero di rilascio dei documenti);

¹ *Ai sensi dell'art. 6 – comma 6 del D.M. 509/99 e s.m.i*



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

▪ conferma diretta da parte dell'Università/Istituzione estera dell'autenticità della documentazione accademica prodotte dai/dalle candidati/e

I/le candidati/e in possesso del Diploma Supplement rilasciato in lingua inglese, con apostille/legalizzazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio (se prevista) oppure conferma diretta da parte dell'Università/Istituzione estera, possono fornire tale documento in sostituzione di entrambi i documenti elencati ai punti precedenti (titolo accademico e relativo piano di studi, a condizione che il piano di studi sia riportato all'interno del Diploma Supplement stesso).

I/le candidati/e che, all'arrivo in Italia, seppur in possesso di valutazione positiva in merito all'idoneità del titolo, non dispongano di tutta la documentazione necessaria per perfezionare l'iscrizione, sono iscritti con riserva, a condizione che presentino la documentazione mancante entro quattro mesi a decorrere dalla data di chiusura delle immatricolazioni al Master stesso, al fine di verificare entro la fine del master la correttezza della documentazione presentata e garantire il rilascio del titolo nelle tempistiche previste. In caso contrario, non sarà rimborsata la quota d'iscrizione e sarà rilasciato solo un attestato di frequenza in qualità di uditori/uditrici.

2. edizioni precedenti all'a.a. 2021-2022:

a. originale/copia autentica del titolo accademico estero, equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto, munito di:

- traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione non è richiesta se il documento originale è rilasciato in lingua inglese, francese o spagnola);
- apostille/legalizzazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero (se richiesta a seconda del Paese estero di rilascio dei documenti); uno dei seguenti documenti:
 - dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio;
 - attestato di comparabilità rilasciato dal centro ENIC-NARIC italiano CIMEA;

b. originale/copia autentica del piano di studi universitario, rilasciato dall'Università/Istituzione estera, contenente il dettaglio degli esami sostenuti (con le ore o i crediti e i voti) munito di:

- traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione non è richiesta se il documento originale è rilasciato in lingua inglese, francese o spagnola);
- apostille/legalizzazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero (se richiesta a seconda del Paese estero di rilascio dei documenti).

I/le candidati/e in possesso del Diploma Supplement rilasciato in lingua inglese, munito di apostille/legalizzazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero (se richiesta a seconda del Paese estero di rilascio dei documenti), possono fornire tale documento in sostituzione di entrambi i documenti elencati ai punti precedenti (titolo accademico e relativi Dichiarazione di Valore/Attestato di comparabilità e piano di studi universitari, a condizione che il piano di studi sia riportato all'interno del Diploma Supplement stesso).

L'ateneo si riserva la possibilità di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva ritenuta utile ai fini dell'ammissione, tra i quali attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA, curriculum studiorum (elenco dettagliato prodotto dal/dalla/a candidato in lingua italiana, inglese, francese o spagnolo riportante tutte le annualità di scolarità e titoli ottenuti dall'istruzione primaria fino al titolo di istruzione superiore presentato ai fini dell'accesso al corso di master universitario).



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Tale documentazione deve essere trasmessa dalle strutture didattiche proponenti il Master all'ufficio competente per la valutazione di idoneità secondo le scadenze definite annualmente dalle Direzioni coinvolte e opportunamente condivise con le strutture proponenti. La valutazione dell'idoneità del titolo dovrà, in ogni caso, essere effettuata prima dell'avvio del master. I/le candidati/e che, all'arrivo in Italia, seppur in possesso di valutazione positiva in merito all'idoneità del titolo, non dispongano di tutta la documentazione necessaria per perfezionare l'iscrizione, sono iscritti con riserva, a condizione che presentino la documentazione mancante entro quattro mesi a decorrere dalla data di chiusura delle immatricolazioni al Master stesso. In caso contrario, non sarà rimborsata la quota d'iscrizione e sarà rilasciato solo un attestato di frequenza in qualità di uditori/uditrici.

2.6 I/le cittadini/e non comunitari residenti all'estero, a seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, richiedono alla Rappresentanza Diplomatica Italiana il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, con validità correlata alla durata del corso, secondo le modalità indicate annualmente dal MUR in merito alle procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli/delle studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore.

2.7 Gli/le studenti in mobilità, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al master, possono iscriversi a singoli moduli, sostenerne le verifiche e ottenere le relative certificazioni. L'aspetto economico soggiace alla normativa vigente prevista dal Regolamento Tasse e Contributi.

3. NORME GENERALI

3.1 I corsi di master sono comprensivi di attività didattiche frontali e di altre forme di didattica innovativa/sperimentale, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrispondenti all'acquisizione di almeno 60 crediti complessivi. Complessivamente il numero delle ore non può essere inferiore a 1500, distribuite di norma sull'arco di almeno dodici mesi e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento, eventualmente accompagnate da un periodo di tirocinio funzionale, per durata e per modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi.

3.2 Sono necessariamente biennali i master che consentono di acquisire un numero di CFU superiore a 80 e comunque non superiore a 120 crediti formativi universitari. Per motivi organizzativi ritenuti validi, possono avere durata superiore a un anno anche i Master con un numero di crediti inferiore a 80.

3.3 Possono essere riconosciuti dal Comitato Scientifico di cui all'art. 4, come crediti formativi universitari, congrue attività formative e di perfezionamento purché non già utilizzate ai fini del conseguimento del titolo che dà accesso al master, fino ad un terzo dei crediti totali. Competenze e abilità presupposte, quali conoscenze linguistiche, informatiche ecc., non danno diritto al riconoscimento di crediti. Le attività professionali maturate con l'esperienza lavorativa possono essere riconosciute nel tirocinio, ove previsto. Il riconoscimento è totale (ovvero sino a un terzo dei crediti) per i titoli acquisiti presso Atenei che garantiscano reciprocità di valutazione.

3.4 La frequenza alle varie attività di pertinenza del corso di master è obbligatoria, secondo le percentuali di frequenza indicate nel provvedimento di istituzione e/o attivazione del Master. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività didattiche è subordinato a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti. Il conseguimento del master universitario è subordinato al superamento di tutte le verifiche periodiche



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

e di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell'attività di tirocinio.

3.5 Le commissioni esaminatrici per le verifiche periodiche sono nominate dal Comitato Scientifico di cui all'art. 4.2, sono composte da almeno 2 componenti, individuati nel corpo docente del Master e sono presiedute da chi è titolare ufficiale dell'insegnamento/corso. È possibile operare per sottocommissioni, in presenza di componenti sufficienti. Tutti/e i/le discenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati/e anche da chi presiede la commissione d'esame.

Le verifiche periodiche e la prova finale possono essere svolte anche in videoconferenza, tramite l'utilizzo di sistemi telematici che consentano l'identificazione del/della candidato/a e che consentano alle/ai candidate/i di interagire tra loro e con la commissione esaminatrice affinché siano garantite la trasparenza e la pubblicità dell'appello d'esame.

3.6 Le verifiche periodiche, in numero non superiore a 10 per anno, sono valutate in trentesimi e si intendono superate con una valutazione minima di 18/30; all'unanimità può essere concessa la lode qualora il voto sia 30. Le verifiche dovranno corrispondere ai moduli/attività formative indicati nel piano didattico del Master inserito nel provvedimento di istituzione e/o attivazione del corso. Per alcune tipologie di attività formative (seminari, esercitazioni, tirocini, stage, ecc.) disciplinate dal provvedimento di istituzione/attivazione del Master è consentito l'inserimento di idoneità o giudizi. L'iscrizione alle verifiche periodiche (prenotazione all'appello d'esame) avviene on-line. La verbalizzazione delle verifiche periodiche è effettuata tramite strumenti di verbalizzazione telematica. Il verbale deve essere firmato solo dal/dalla Presidente della commissione esaminatrice.

Il titolo di master universitario di primo o secondo livello è conferito a seguito di prova finale; può essere prevista la presentazione di un elaborato. La commissione esaminatrice della prova finale è nominata dal Comitato Scientifico di cui all'art. 4.2, è presieduta dal/dalla Direttore/Direttrice del Master ed è composta da almeno 3 componenti, individuati nel corpo docente del Master. Tale commissione dispone di centodieci punti e, qualora il voto finale sia centodieci, può concedere all'unanimità la lode. La prova finale è superata con una votazione non inferiore a sessantasei punti. Per essere ammessi a sostenere la prova finale, è necessario:

- a) aver frequentato regolarmente le lezioni/attività didattiche secondo gli obblighi di frequenza indicati nel provvedimento di istituzione e/o attivazione del Master;
- b) aver superato le verifiche periodiche relative alle attività formative previste dal piano didattico;
- c) essere in regola con il pagamento della contribuzione.

Il sostenimento della prova finale deve avvenire nelle date/sessioni deliberate dal Comitato Scientifico, a conclusione delle attività formative del Master. In caso di mancato sostenimento della prova finale per documentate motivazioni di carattere familiare o problemi di salute, lo/la studente potrà sostenere tale prova in una sessione straordinaria o di "recupero" o in una successiva edizione del Master, previa delibera del Comitato Scientifico e previo pagamento di eventuali tasse e contributi pendenti.

3.7 Le pergamene dei corsi di master sono firmate dal/dalla Rettore/Rettrice e dal/dalla Direttore/Direttrice Generale. Il conferimento del titolo di Master universitario di primo o secondo livello rilasciato congiuntamente con altri atenei italiani o esteri è disciplinato dalla normativa in materia vigente e integrabile da apposite convenzioni con gli atenei stessi.

4. ORGANI

4.1 Sono organi del master: il Comitato Scientifico, il Direttore del corso di master.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

4.2 Il *Comitato Scientifico*, nominato dal/i Dipartimento/i o dalla Struttura didattica speciale proponente il Master è indicato all'interno della scheda relativa alla proposta di istituzione/attivazione di master universitari di cui all'art. 5.10. Ha la responsabilità organizzativa e didattica del master. È composto da non meno di sei membri. Almeno la metà dei componenti deve essere composta da docenti universitari di ruolo dell'Ateneo.

Il Comitato Scientifico, avvenuta l'istituzione e/o attivazione del master, elegge, nel proprio seno, il/la Direttore/Direttrice e nomina le Commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 3.

Il Comitato Scientifico svolge inoltre i seguenti compiti:

- definisce le linee strategiche del Master;
- provvede alla programmazione delle attività formative;
- delibera l'attribuzione diretta degli incarichi di collaborazione didattica e di quelli per attività didattica seminariale, secondo le regole indicate al successivo art. 7;
- sovrintende al complesso delle attività formative e svolge funzioni di indirizzo, di guida e di verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi;
- predispose il piano finanziario definitivo per l'approvazione da parte della struttura didattica competente;
- ratifica le decisioni urgenti assunte dal Direttore/dalla Direttrice del Master.

4.3 Il/la *Direttore/Direttrice*, nominato/a con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, anche in caso di riedizione del Master, è docente di ruolo di uno dei Dipartimenti partecipanti che tenga un insegnamento all'interno del corso stesso, in servizio effettivo presso l'Università degli Studi di Torino ed è responsabile della gestione complessiva del master. La funzione di Direttore/Direttrice di master non può essere assunta per più di due mandati consecutivi. Il mandato è da intendersi di durata pari a due anni di attivazione, anche non consecutivi, del master annuale. Non potrà assumere la funzione di Direttore/Direttrice chi l'abbia ricoperta per quattro anni, anche non consecutivi, nei sei anni precedenti. È ammessa la nomina a Direttore/Direttrice di più master contemporaneamente, fino a un massimo di due.

Il/la Direttore/Direttrice:

- rappresenta il Master e sovrintende a tutti i rapporti istituzionali con Soggetti interni ed esterni;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico;
- verifica che l'organizzazione e l'attività didattica e scientifica del Master siano conformi al provvedimento di istituzione e/o attivazione del Master e ai criteri e ai programmi stabiliti dal Comitato Scientifico;
- presiede la Commissione per il conferimento del titolo di Master universitario di primo o secondo livello;
- è responsabile del budget del Master e autorizza l'acquisto di beni e servizi e la liquidazione dei compensi al personale docente e tecnico-amministrativo nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto dei Regolamenti interni e dei vincoli deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- può assumere decisioni urgenti sottoponendole successivamente a ratifica del Comitato Scientifico.

Il Direttore/la Direttrice può essere coadiuvato/a nello svolgimento delle sue funzioni da un/una Coordinatore/Coordinatrice, individuato/a e nominato/a dal Comitato Scientifico. Il/la Coordinatore/Coordinatrice partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

4.4 Direttore/Direttrice, Coordinatore/Coordinatrice e componenti del Comitato Scientifico devono possedere adeguati e comprovati requisiti curriculari in coerenza con il profilo scientifico e didattico del master, la cui verifica è assicurata dall'organo a cui compete la nomina.

5. ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE

5.1 Le proposte di corsi di master illustrano gli obiettivi e le funzioni anche in relazione agli sbocchi occupazionali previsti, nonché il piano didattico articolato in attività formative erogate con esplicita indicazione della denominazione, dell'eventuale articolazione in moduli, del settore scientifico disciplinare, dei crediti formativi universitari.

5.2 I corsi di master possono essere organizzati anche in forma consorziata, previe convenzioni ed accordi di carattere didattico e scientifico con soggetti esterni, anche stranieri.

5.3 Il numero minimo di studenti effettivamente iscritti necessari all'attivazione del master non può essere inferiore a 5. Per i master di area medica è consentito un numero inferiore, fatta salva la copertura finanziaria.

5.4 Le proposte, comprensive dell'indicazione dei componenti del Comitato Scientifico e delle strutture a cui è affidata la gestione, sono avanzate da uno o più Dipartimenti o dalle Strutture Didattiche Speciali e sono sottoposte, per le rispettive competenze, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

5.5 Il Senato Accademico effettua una valutazione dei contenuti didattici e scientifici delle proposte di master. Per i master istituzionali il Senato Accademico trasmette al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione e/o attivazione nel suo complesso di tutti i master del successivo anno accademico, raggruppandoli per macro aree. La proposta è accompagnata da una relazione riepilogativa dell'offerta dei master del nuovo anno accademico sulla base delle richieste pervenute dai Dipartimenti e da una relazione consuntiva in termini di risultati sui master dell'anno accademico precedente, che dovrà essere effettuata entro il mese di dicembre. Quest'ultima relazione dovrà contenere, a titolo di esempio, le seguenti informazioni:

- Numero di edizioni già svolte, eventuali disattivazioni con attento monitoraggio delle stesse;
- Numero partecipanti ultima edizione;
- % di placement delle ultime edizioni, se disponibili;
- Valutazione del rapporto tra l'offerta formativa dei master di I livello e quella dei corsi di laurea magistrale all'interno degli stessi ambiti scientifico disciplinari;
- Valutazione ex-post della qualità dell'offerta.

5.6 L'istituzione/attivazione del master è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. L'istituzione avviene per mezzo di un decreto Rettorale, per ogni successiva attivazione è sufficiente la delibera del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il master per due anni consecutivi non raggiunga il numero minimo di iscritti previsto nella proposta non potrà essere istituito e attivato, in assenza di sostanziali modifiche, per il terzo anno accademico.

5.7 Anche ai fini della relazione di cui al comma precedente si prevede l'attivazione di strumenti per l'acquisizione della valutazione degli/delle studenti sui master frequentati, attraverso questionari di Ateneo.

5.8 Le proposte dei master istituzionali vanno deliberate dagli organi proponenti e trasmesse agli uffici competenti entro le seguenti scadenze relative all'anno accademico precedente a quello di attivazione del master:

- 30 novembre per i master che saranno avviati tra i mesi di settembre e dicembre;



- 31 maggio per i master che saranno avviati tra i mesi di gennaio e maggio.

Per le altre tipologie di master l'istituzione e l'attivazione possono essere deliberate durante tutto l'anno accademico.

5.9 La non attivazione di un master deve essere deliberata dal Consiglio del Dipartimento e comunicata agli uffici competenti che provvederanno, previa ratifica degli Organi Collegiali di Ateneo, alla redazione del relativo Decreto Rettorale di disattivazione.

5.10 Per le proposte di istituzione e/o attivazione di un master i/le docenti proponenti dovranno presentare la seguente documentazione:

- *relazione tecnica* che consenta di valutare se è stata effettuata un'analisi preventiva di mercato e verifica l'effettivo interesse dell'utenza per la materia oggetto del corso, corredata da un'adeguata analisi del panorama nazionale e internazionale;
- *scheda relativa alla proposta* di istituzione/attivazione di master universitari, con l'indicazione di un Referente amministrativo;
- *piano finanziario* preventivo in linea con i vincoli deliberati del CdA;
- *scheda di rilevazione ALMALAUREA*;
- *relazione di sostenibilità*, in termini di risorse umane, economiche e logistiche, del master (in particolare per quelli on-demand);
- *piano didattico*;
- *convenzioni, accordi e autorizzazioni* qualora il master sia organizzato in collaborazione con soggetti esterni, anche stranieri.

5.11 I modelli cui devono conformarsi il piano finanziario e il piano didattico sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione, rivista con cadenza almeno triennale. Il piano finanziario dovrà in particolare rispondere a criteri, contestualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione, quali:

- numero minimo di iscritti previsto;
- quota di iscrizione prevista;
- intervallo compenso orario per attività di docenza;
- intervallo compenso orario per attività di tutor;
- compenso massimo per incarico di Direttore/Direttrice di master ed eventuali limiti alla cumulabilità;
- quote obbligatorie per l'Ateneo e per la Struttura proponente derivante dal master;²
- elenco delle voci di costo;
- numero di borse di studio messe a disposizione per studenti meno abbienti.

5.12 Per i master di area medica, dovrà essere presentata l'avvenuta autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da parte degli/delle allievi/e del master medesimo di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano previste nel programma formativo.

5.13 A nessun titolo possono essere stipulate convenzioni per la gestione amministrativo-contabile del master, se non con enti in cui è parte l'Università degli Studi di Torino, al fine di promuovere, gestire e sviluppare, in unità di intenti con l'Università, la ricerca e l'alta formazione. Tali convenzioni sono a carico dei Dipartimenti e devono essere sottoscritte entro la presentazione del piano finanziario definitivo e trasmesse agli uffici competenti. In tal caso gli enti convenzionati

² Ai sensi del Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne (DR. n. 4046/2015 del 26/11/2015).



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

devono presentare al Dipartimento proponente una rendicontazione entro 30 giorni dalla conclusione del master.

5.14 Il piano didattico approvato con l'articolazione delle attività formative offerte non può essere modificato durante la frequenza dei corsi (in particolare per quel che riguarda la descrizione delle attività, gli eventuali moduli e i crediti formativi universitari). Gli/le studenti sono tenuti a frequentare le attività indicate nel provvedimento di istituzione e/o attivazione. Eventuali modifiche alle attività offerte sono possibili solo attraverso una nuova proposta.

6. FINANZIAMENTO E GESTIONE

6.1 La gestione contabile dei master è affidata ai Dipartimenti o, su indicazione di essi, a Scuole, Centri di Ateneo o Enti in cui è parte l'Università degli Studi di Torino, in conformità a quanto previsto all'art.5.

6.2 La copertura finanziaria delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso è assicurata:

- a) dai contributi dei/delle frequentanti oppure si può scrivere dalla contribuzione studentesca;
- b) da eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di soggetti esterni;
- c) da eventuali stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- d) da risorse eventualmente assicurate dal Dipartimento o dai Dipartimenti proponenti o da altre strutture didattiche interessate.

6.3 Le quote di iscrizione sono versate sul conto unico di Ateneo. La quota minima e la quota massima di iscrizione sono stabilite da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

6.4 L'Amministrazione Centrale trattiene le quote obbligatorie per l'Ateneo ai sensi del Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne. La rimanente parte delle quote è accreditata al Dipartimento proponente, il quale trasferisce all'eventuale Ente esterno a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile la quota spettante.

6.5 Laddove sia prevista l'erogazione di borse di studio da parte di Soggetti e/o Enti esterni destinate a coprire le tasse di iscrizione, le relative somme sono versate sul conto unico di Ateneo.

6.6 Deve essere predisposto un *piano finanziario definitivo* su apposita procedura informatica entro 45 giorni dalla conclusione delle iscrizioni. Eventuali variazioni rispetto al piano finanziario preventivo, approvato all'atto dell'istituzione del master, dovranno essere debitamente giustificate e deliberate dalla struttura didattica proponente, purché sia garantita la parità di bilancio e fatta salva la conformità al modello di cui all'art. 5.

6.7 Per i master istituzionali le attività didattiche devono essere iniziate entro il mese di maggio dell'anno accademico di attivazione pena lo spostamento all'anno accademico successivo con ripresentazione della domanda di attivazione.

6.8 Il/la Referente Amministrativo/a supporta il/la Direttore/Direttrice del Master nelle operazioni di monitoraggio della correttezza formale delle attività e delle procedure amministrative e contabili inerenti al master, in accordo con gli Uffici di Polo competenti in materia. È individuato/a tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Torino, previo nulla osta del/della Direttore/Direttrice della Direzione/Dipartimento di afferenza, o per i Master gestiti in collaborazione con Enti esterni tra il personale in servizio presso l'Ente. Per il personale tecnico-amministrativo dell'Università, l'incarico di Referente Amministrativo è svolto in aggiunta alla normale attività di servizio. Nel caso in cui siano previsti compensi aggiuntivi, attribuiti nel rispetto dei Regolamenti interni ed entro i vincoli deliberati dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere prevista la trasparenza e la rotazione, dove possibile, dei/delle Referenti amministrativi/e.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Il/la Referente Amministrativo/a svolge le seguenti attività:

- supporta il/la Direttore/Direttrice nella programmazione didattica e nella predisposizione di documentazione, verbali e comunicazioni;
- partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico;
- supporta le Commissioni di selezione per l'ammissione al Master;
- collabora con gli Uffici competenti dell'Ateneo per la promozione del Master, per gli aspetti didattici organizzativi e logistici e per tutte le attività necessarie per il buon funzionamento e la realizzazione del Master (attribuzione incarichi di docenza, supporto informativo ai docenti e ai discenti, ricerca aule,)

6.9 Al momento della conclusione del corso i partecipanti al master dovranno registrarsi sul sito ALMALAUREA e compilare l'apposito questionario di valutazione del corso.

7. COMPENSI

7.1 Il limite massimo di compenso per l'incarico di Direttore/Direttrice e di Coordinatore/Coordinatrice del master è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

7.2 Ai/Alle docenti in servizio presso l'Ateneo possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi nel quadro dei programmi di incentivazione della docenza attivati dall'Ateneo ovvero entro la quota delle disponibilità derivanti dalla contribuzione studentesca e da eventuali finanziamenti esterni. La didattica svolta nelle attività di cui al presente articolo, non concorre alla formazione del monte ore annuo fissato dal Senato Accademico.

7.3 L'attribuzione degli incarichi di docenza nei corsi di Master universitari viene effettuata nel rispetto dei principi più sotto specificati. Il personale docente può svolgere attività didattiche nei corsi di Master universitari una volta assolto l'impegno didattico proprio per i corsi di studio triennali o magistrali, nonché per i corsi di specializzazione e i dottorati di ricerca. Possono altresì svolgere attività didattica nei corsi di Master soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

7.4 Le modalità di attribuzione degli incarichi di docenza sono le seguenti:

- a) le attività formative o seminariali di durata non superiore alle 10 ore sono considerate attività occasionali, implicitamente autorizzate, e direttamente attribuite dal comitato scientifico che provvederà a fissarne il compenso nel rispetto delle disponibilità finanziarie previste dal piano finanziario del master;
- b) gli incarichi di docenza di durata superiore alle 10 ore sono attribuiti nel rispetto della normativa vigente in tema di affidamenti e contratti per attività di insegnamento. Per tali attività il personale docente è tenuto a informare il responsabile della struttura didattica di appartenenza, senza necessità di acquisire il nulla osta.

7.5 Il limite massimo di compenso orario per attività di docenza è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

7.6 Per quanto concerne l'eventuale compenso al personale tecnico-amministrativo, in servizio presso l'Ateneo, che collabori alla realizzazione del corso di master, in qualità di Referente Amministrativo/a, o in altra funzione, si applica quanto disciplinato dal Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne. Per gli adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni, ogni incarico conferito nell'ambito del master, compreso quello di Referente Amministrativo/a, deve essere comunicato agli uffici competenti entro tre giorni dal conferimento degli incarichi.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

7.7 È obbligatorio inserire in apposita banca dati tutte le coperture per le attività assegnate per contratto e affidamento, a carico delle strutture didattiche competenti.

Il caricamento appelli on-line sulle attività dei master è a carico delle strutture didattiche competenti.

8 RICONOSCIMENTO CFU ACQUISITI NEL MASTER

8.1 Il Consiglio del corso di laurea competente può riconoscere crediti formativi universitari per l'iscrizione a una laurea magistrale o a una seconda laurea triennale o magistrale secondo i limiti di seguito specificati:

- Riconoscimento CFU master di I livello: possono essere riconosciuti fino a un massimo di 15 CFU fra le attività formative "D – a scelta dello studente" e F "ulteriori attività formative" per l'iscrizione a una laurea magistrale.
- Riconoscimento CFU master di II livello: possono essere riconosciuti fino a un massimo di 25 CFU fra le attività formative "B – C – D – E - F", per l'iscrizione a una seconda laurea magistrale.

8.2 Nessun Master, a nessun titolo, può portare al conseguimento di alcuna laurea magistrale.

9 NORME FINALI E TRANSITORIE

9.1 Le modifiche al presente Regolamento che determinino la necessità di rivedere accordi già firmati con soggetti esterni, entrano in vigore l'anno accademico successivo a quello di adozione delle medesime.